

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

Repertorio n. _____ anno 2023

Operatore Economico:

Lavori di potenziamento ed ampliamento del sistema fognante comunale - Ripa Teatina (CH), in Località Castelluccio, CIG A00C0250F C.U.P C32E22000040005.

L'anno duemilaventitrè il giorno _____ del mese di _____ in Pescara si sono costituiti:

L'anno duemilaventitrè il giorno _____ del mese di _____ in Pescara si sono costituiti:

ACA Società S.p.A. in house Providing alla Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81 Pescara P. IVA 01318460688 - C.F. 91015370686;

e

Operatore Economico.

PREMESSO:

che con determina dirigenziale n. 257 del 06.06.2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di potenziamento ed ampliamento del sistema fognante comunale - Ripa Teatina (CH), Località Castelluccio; **che** con determina dirigenziale n. 317 del 26.06.2023 l'ufficio tecnico ACA S.p.A. ha disposto l'aggiornamento del progetto esecutivo; **che** in data 25.07.2022 è stato pubblicato l'Avviso esplorativo Protocollo ACA nr. 18996 e Protocollo Albo 70 in pari data, con il quale sono stati individuati gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata; **che** con determina a contrarre n. _____ del _____

la Direzione ACA S.p.A. ha indetto la relativa gara di appalto per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex art. 50 comma 1 lett. c) D.lgs. 36/2023, assumendo altresì quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso a norma dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023, in ragione delle caratteristiche dell'oggetto del contratto e dell'esiguo valore dell'importo dei lavori; **che** a seguito delle verifiche effettuate dall'Ufficio Gare è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione, giusta nota protocollo ACA numero _____ del _____ e protocollo Albo _____ in pari data; **che** a seguito dell'espletamento della gara è stata disposta l'aggiudicazione efficace, ex art. 17 comma 5 D.lgs. 36/2023, con determina n. _____ del _____ all'OE _____ per l'importo contrattuale di € _____.

Considerato che a seguito di richiesta risultano acquisiti: la cauzione definitiva a garanzia del servizio da espletare giusta polizza fideiussoria n. _____ della _____ Assicurazioni Agenzia di _____ emessa in data _____ di importo pari a € _____; la dichiarazione in ordine alla composizione societaria; copia conforme della certificazione del sistema qualità _____; la certificazione per la regolarità contributiva (DURC) con scadenza in data _____.

Tutto ciò premesso volendo ora tradurre in formale atto la reciproca volontà di obbligarsi i predetti componenti previa lettura e ratifica della narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dichiarano di aver i poteri e la piena capacità giuridica per

Convenire e Stipulare

le premesse, gli atti, il Codice Etico ed i documenti richiamati, si intendono parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente atto di affidamento anche se non materialmente allegati in quanto la società con la documentazione di gara ne rilascia implicita dichiarazione.

Convenire e Stipulare

Art. 1 - Oggetto

Lavori di potenziamento ed ampliamento del sistema fognante comunale - Ripa Teatina (CH), in Località Castelluccio, CIG A00C0250F C.U.P C32E22000040005.

Il corrispettivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del "Nuovo Codice", è da considerarsi a **misura e corpo**, ex art. 3 del CSA.

Art. 2 - Affidamento

Il _____ così come sopra identificato in nome e per conto e nell'interesse della Società ACA S.p.A. che rappresenta ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. _____

AFFIDA

Alla Società _____ che accetta tramite il _____ come sopra identificato, l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo di contratto pari ad _____.

Art. 3 - Corrispettivo - Anticipazione

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato

di avanzamento, ex art. 125 comma 2 D.lgs. 36/2023, se raggiunta la cifra di Euro 60.000,00 (diconsi euro sessantamila/00).

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'esecutore, si provvederà alla redazione dello Stato di Avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1, ex art. 34 comma 10 CSA.

Rata di saldo. A conclusione dei lavori, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, ex art. 125 comma 7 D.lgs. 36/2023.

Anticipazione. È prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, ex articolo 125, comma 1 D.Lgs. 36/2023, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 D.Lgs. 36/2023.

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 125 comma 1 D.Lgs. 36/2023 l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 4 - Revisione prezzi

La presente clausola, in conformità a quanto disposto dall'art. 60 del D.lgs. 36/2023, non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, pertanto si procederà alla relativa applicazione al verificarsi di

particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizza il seguente indice sintetico elaborato dall'ISTAT del costo di costruzione.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi la stazione appaltante potrà utilizzare, ex art. 60 comma 5 D.lgs. 36/2023: a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento; b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti; c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

Art. 5 - Durata

La durata dei lavori è di **180 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023 la

stazione appaltante si riserva l'esecuzione d'urgenza *“L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea”*. In tal caso si applica l'articolo 3 comma 9 dell'ALLEGATO II.14.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori di cui all'art. 21 del CSA che assume carattere cogente ed inderogabile in ogni sua previsione per la categoria di lavori.

Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto al cronoprogramma relativamente al termine finale nonché ai termini parziali di cui all'art. 22, comma 2 del CSA, darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave ritardo.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impegnato.

Art. 6 - Proroghe

L'esecutore può chiedere una proroga del termine contrattuale

qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine di cui all'art. 5 del presente atto.

La richiesta di proroga deve essere formulata entro 10 giorni rispetto alla scadenza del termine contrattuale, salvo che l'ipotesi che il fatto determinante la necessità di proroga non si verifichi successivamente a tale data.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile Unico de Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dalla richiesta, ex art. 20 CSA.

Art. 7 - Sospensioni dei lavori

Qualora si verificano avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente e/o a regola d'arte, la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'esecutore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, in attuazione dell'art. 120 del nuovo Codice dei contratti Pubblici.

La sospensione dei lavori si protrarrà sino alla cessazione della causa che l'ha determinata.

Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al Responsabile del Procedimento nei

modi e

nei termini previsti dall'art. 121 del D.lgs. 36/2023.

Nel verbale di ripresa il Direttore Lavori dovrà indicare il nuovo termine contrattuale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'esecutore, si provvede alla redazione

dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui all'art. 3 del presente contratto.

Art. 8 - Variazione dei lavori

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 120.

Art. 9 - Obblighi

Le attività dovranno essere condotte secondo le norme i patti e le condizioni piene, assolute ed inscindibili stabilite nei documenti allegati agli atti dirigenziali, in quanto facenti parte della documentazione di gara e che le parti concordemente dichiarano integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata: Elaborati progettuali, Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), Cronoprogramma,

Capitolato Speciale d'appalto, Computo metrico estimativo, Elenco prezzi unitari, Quadro economico, stima incidenza manodopera, stima dei costi della sicurezza; Lettera d'invito; Schema di contratto; le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto; delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

Art. 10 - Obblighi nei confronti dei dipendenti

La Società come sopra costituita e rappresentata, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si obbliga a fare applicare nei confronti del personale comunque dipendente una retribuzione mai inferiore ai minimi stabiliti dal CCNL applicabili alla categoria al periodo ed al luogo in cui essi si svolgono; si obbliga inoltre, a fare rispettare le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria; è tenuto a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato attraverso l'applicazione dei contratti collettivi di settore.

In caso di inosservanza degli obblighi si procederà contro ciascuna impresa inadempiente ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del "Nuovo Codice" il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nel presente appalto è il **CCNL edilizia artigianato**.

Si prende atto che in fase di aggiudicazione del presente contratto la

Stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione con la quale l'operatore economico affidatario dei lavori si è impegnato ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle

somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 11 - Cessione del contratto e dei crediti

Si pattuisce espressamente che il presente contratto non è cedibile né pignorabile a pena di nullità. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ai sensi dell'art. 120, c. 12, del D.Lgs. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla L. 52/1991. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle Amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per l'ACA S.p.A., nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 12 - Subappalto

L'appaltatore potrà ricorrere al subappalto solo nel caso in cui tale evenienza sia stata indicata all'atto dell'offerta, puntualizzando le parti del

che intende subappaltare; in mancanza di tale espressa indicazione l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto, ex art. 119 D.lgs. 36/2023.

L'affidatario, in ogni caso, dovrà eseguire in proprio la parte prevalente delle lavorazioni indicate nella categoria prevalente.

È ammesso il subappalto a cascata.

Art. 13 - Penali

Il presente contratto di appalto prevede penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale, art. 126 nuovo Codice dei contratti.

L'importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

Il Direttore Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli

eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza da quello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.

La penale per il ritardo sul termine finale verrà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento del Conto Finale.

Nel caso l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore, rispetto alle previsioni di programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Nel caso di risoluzione del contratto d'appalto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a penale è determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico

del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'Organo di Collaudo, ove costituito.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo di oltre 7 giorni: **a)** nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore Lavori nel verbale di consegna; **b)** nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori ed indicata nel verbale di ripresa stesso; **c)** nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori difformi, non accettabili o danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 8, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

3. La penale di cui al comma 8, lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire.

La penale di cui al comma 8, lettera c) è applicata all'importo dei lavori oggetto di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

La Stazione Appaltante può comminare penali, non stipulare il contratto o risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore nel caso qualora i ritardi nella presentazione del cronoprogramma esecutivo superi 45 giorni dai termini previsti dall'articolo 21.2 CSA del "*Cronoprogramma*".

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento

dello Stato d'Avanzamento immediatamente successivo al verificarsi del relativo ritardo.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto

Risoluzione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 D.lgs. 36/2023, l'ACA S.p.A. risolve il contratto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni previste dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023: a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120; b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b); c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara; d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il contratto di appalto è altresì risolto qualora nei confronti

dell'appaltatore: a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. 36/2023.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 al Codice. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con

atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

Si rimanda all'allegato II.14 che disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il

ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Oltre alle altre ipotesi previste dalla Legge, dal Regolamento Generale sui Lavori Pubblici, dal contratto di appalto e dal CSA, costituiscono grave inadempimento, grave irregolarità e/o grave ritardo le ipotesi elencate a mero titolo enunciativo e non esaustivo: a) mancato inizio effettivo dei lavori, (esclusi gli approntamenti di cantiere da non considerarsi effettivo inizio), trascorsi trenta giorni dal verbale di consegna; b) sospensione dei lavori unilaterale da parte dell'esecutore senza giustificato motivo per oltre 6 giorni naturali e consecutivi; c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; d) mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori nei termini complessivi e parziali previsti nel CSA e nel presente contratto; e) inadempimento accertato agli ordini di servizio impartiti dal Direttore Lavori relativi ai tempi ed alle modalità esecutive dei lavori; f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; g) perdita, da parte dell'esecutore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento e l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; h) frode accertata dell'esecutore nell'esecuzione dei lavori; i)

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente; j) accertamento di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; k) non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; l) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 aprile 2008, n. 81; m) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge, dal Regolamento Generale sui lavori pubblici dal contratto e dal presente CSA; n) in tutte le altre ipotesi in cui si configuri un grave inadempimento, una grave irregolarità od un grave ritardo nella conduzione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante accerti il verificarsi di una delle ipotesi sopraelencate (o altri casi per i quali l'inadempimento, l'irregolarità o il ritardo posto in essere dall' esecutore possano compromettere la buona uscita dei lavori) si procederà senza indugio alla risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto, la stessa avrà effetto dalla venuta a conoscenza all'appaltatore della decisione assunta dalla Stazione Appaltante mediante posta elettronica certificata ovvero mediante ordine di servizio del Direttore Lavori.

Contestualmente alla comunicazione della risoluzione verrà fissata la data (con preavviso di almeno venti giorni) nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori ed eventualmente la data della visita dell'organo di collaudo per verificare l'accettabilità delle

opere parzialmente eseguite.

Costituirà giusta causa di risoluzione contrattuale l'accertamento di gravi irregolarità o disapplicazioni delle norme relative alla tutela delle maestranze sotto il profilo della sicurezza previdenziale o retributivo, fatte salve le comunicazioni e il regime sanzionatorio previsto per legge/o contrattuale.

Verrà concesso un termine perentorio per la regolarizzazione allorquando si riscontrino irregolarità lievi a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) Mancata comunicazione nei termini previsti in materia di subappalto, orario di lavoro, responsabilità ed adempimenti prescritti a carico dell'appaltatore; b) Parziale evasione contributiva assistenziale e previdenziale; c) Disapplicazioni non rilevante delle normative contrattuali, collettive, nazionali, provinciali e/o aziendali.

Successive e reiterazioni delle irregolarità di cui al comma precedente costituiscono grave inadempimento contrattuale.

Il Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, pertanto, le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante per grave inadempimento.

Recesso. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la

stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Si rimanda all'allegato II.14 per la disciplina inerente al rimborso dei materiali, alla facoltà di ritenzione della stazione appaltante e agli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Per quanto non espressamente ivi richiamato si rimanda all'art. 124 D.lgs. 36/2023.

Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Art. 15 - Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del combinato disposto del D.lg. 06.09.2011 n. 159, Lg. 13.08.2010 n. 136 s.m.i. si prende atto che in relazione all'operatore economico non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale in base alla documentazione in atti, posto che il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva all'esito delle ulteriori verifiche attivate dall'ACA S.p.A. .

Iscrizione White List _____.

Art. 16 - Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del D-lgs. 36/2023, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del foro di Pescara ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 17 - Clausola flussi finanziari lg. 136/2010

Il sottoscritto _____ della Società come sopra generalizzato ed individuato con la sottoscrizione del contratto dichiara di assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al c. 1 dell'art. 3 Lg. 136/2010 s.m.i. Altresì, si riportano gli estremi del conto corrente dedicato: _____.

Le persone che possono operare sul conto corrente sono:

_____.

Inoltre, dichiara di accettare espressamente che il contratto sia risolto in caso di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Art. 18 - Piano di sicurezza e coordinamento

Il sottoscritto _____ della Società come sopra generalizzato ed individuato con la sottoscrizione dell'atto dichiara di aver ricevuto il PSC, nel quale sono riportate tutte le fasi operative che verranno svolte nel cantiere e le eventuali fasi critiche del processo di costruzione al fine di prescrivere tutte le azioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori con particolare riferimento ai rischi derivanti da lavorazioni interferenti.

Art. 19 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation) del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod. (D.Lgs. 101/2018), di seguito denominato GDPR, ACA Azienda Comprensoriale Acquedottistica Spa in House Providing, in persona del Presidente pro tempore, corrente in Pescara Via Maestri del Lavoro n.81 tel. 0854178200 FAX 0854156113 PEC: aca.pescara@pec.it in qualità di Titolare del trattamento (di seguito denominata "Titolare"), La informa (nella Sua qualità di Interessato al trattamento e di seguito denominato "Interessato") ai sensi degli artt. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che i Suoi dati saranno trattati come segue: 1. Titolare del trattamento: ACA Azienda Comprensoriale Acquedottistica Spa in House Providing, in persona del Presidente pro tempore, corrente in Pescara Via Maestri del Lavoro n. 81 tel. 0854178200 FAX 0854156113 PEC: aca.pescara@pec.it ; 2. dati di contatto del responsabile della protezione dati ex art.13 par.1 lett. b): dpo@aca.pescara.it; 3. Finalità del trattamento ex Art. 13, par. 1 lett. c): finalità connesse alla partecipazione a gara di appalto e/o conclusione di convenzioni e contratti e/o di affidamenti; 4. base giuridica del trattamento: necessità di dare esecuzione ad un contratto (art. 6, par. 1 lett. b GDPR) adempiere ad un obbligo di legge (art. 6, par. 1 lett. c GDPR); 5. Destinatari o categorie di destinatari ex Art. 13, par. 1 lett. e): Persone autorizzate interne all'azienda; società addette all'assistenza software ed informatica; istituti di credito ed assicurativi; fornitori di beni e servizi del titolare; enti pubblici per comunicazioni

dovute ex lege; 6. Periodo di Conservazione dei Dati personali ex Art. 13, par. 2 lett. a): i suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque non oltre i termini di 10 anni dalla cassazione del contratto; 7. Esercizio dei diritti da parte dell'interessato: L'interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016, quali i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati ed infine il diritto di opposizione e di proporre reclamo ad una autorità di controllo (art.77 GDPR); 8. Natura del conferimento: il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per il conseguimento della finalità di cui al punto 3 della presente informativa; 9. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato: Per esercitare i diritti in menzione, l'interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare a mezzo PEC al titolare del trattamento agli indirizzi di cui al punto 1 della presente informativa.

Art. 20 - Clausola di riservatezza

L'Appaltatore sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti od altro elemento di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni.

Art. 21 - Dati Umbundling

DITTA ESECUTRICE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ Lavori di potenziamento ed ampliamento del sistema fognante comunale - Ripa Teatina (CH), in

Località Castelluccio, CIG A00C0250F C.U.P C32E22000040005

INVESTIMENTO.

IMPORTO NETTO IVA €

IBAN CONTO DEDICATO

CODICE ATTIVITÀ E COMPARTO UMBUNDLING

CODICE BUDGET 1200.

Art. 22 - Registrazione

Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo il corrispettivo soggetto ad I.V.A. e, ai fini fiscali, si dichiara il valore del presente contratto è di € _____.

Il presente contratto viene firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa.

L'OE

ACA SpA in house providing